



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

COPIA

Ufficio: **SETTORE POLIZIA LOCALE**

N. Interno: **12** del **21-12-2018**

DETERMINAZIONE N. 1026 R.G. DEL 21-12-2018

SETTORE POLIZIA LOCALE

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RELATIVO AL PROGETTO CITTA' SICURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPOSTO DA N. 13 TELECAMERE INSTALLATE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI NEGRAR E SAN PIETRO IN CARIANO PER UN IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

Il sottoscritto BENDAZZOLI Francesco, Responsabile del Comando Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano, incaricato dal Sindaco pro-tempore con provvedimento Protocollo n. 32546 del 30/12/2017, espone:

PREMESSO che fra i Comuni di Negrar e San Pietro in Cariano è operante una Convenzione per la gestione del Servizio di Polizia Locale in forma associata, denominata "Distretto VR1B – Regione Veneto" - e che in virtù di detta forma associativa, nel corso dell'anno 2015, i Comuni di San Pietro in Cariano e Negrar hanno inteso acquistare un sistema di videosorveglianza cittadina denominato "Progetto Città Sicura", consistente nell'installazione di n. 12 telecamere di lettura targhe nelle strade di afferenza al territorio dei due Comuni (n. 6 telecamere da installare in altrettanti varchi ricadenti nel territorio del Comune di Negrar e n. 6 telecamere da installare in altrettanti varchi ricadenti nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano), con l'accorgimento di considerare detto territorio come un'unica entità;

PREMESSO altresì che per l'acquisto e l'installazione di detto sistema di videosorveglianza i due Comuni hanno fatto riferimento alla medesima ditta, così da poter usufruire delle medesime apparecchiature/tecnologie e realizzare nel contempo delle economie di spesa;

DATO ATTO che successivamente all'installazione dei 6 apparati di videosorveglianza di cui sopra nel proprio territorio, il Comune di Negrar ha fatto installare una ulteriore telecamera nel proprio ambito territoriale, al cui acquisto ha potuto procedere grazie al finanziamento di privati residenti nelle vicinanze del sito di installazione;

RILEVATO che ad installazione e messa in esercizio di tutti gli apparati, si rende ora necessario procedere al rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione, allo scopo di garantire la costante operatività dell'intero sistema di videosorveglianza e monitorare i transiti per finalità di prevenzione di illeciti, finanche alla loro repressione, qualora necessario, nonché esercitare il controllo che la



circolazione stradale si svolga in regime di massima sicurezza, ed infine tutelare il patrimonio pubblico;

DATO ATTO che la spesa per l'acquisizione di detto servizio di assistenza e manutenzione avverrà a cura del Comune di San Pietro in Cariano, quale Ente Capofila della Convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale poc'anzi citata e che il contratto avrà durata di tre anni a partire dalla data di inoltro dell'ordinativo alla ditta incaricata, salvo chiedere il rimborso della quota parte della relativa spesa al Comune di Negrar (parametrata su n. 7 telecamere dislocate sul proprio territorio);

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 63 sull'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTE le linee guida approvate con deliberazione dell'ANAC n. 1097 del 20 ottobre 2016 e n. 206 dell'1 marzo 2018, in vigore dal 7 aprile 2018 e i pareri espressi del Consiglio di Stato n. 1903/2016 e 361/2018 circa la natura vincolante o meno delle stesse;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardavano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;



DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, in quanto trattasi di servizio svolto essenzialmente in regime di teleassistenza ovvero mediante accesso ad ogni singolo apparato nel luogo di installazione, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”*;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.a. ”;*

RILEVATO pertanto, in termini generali, che i Comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

RILEVATO che anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

RILEVATO che per tutti gli enti locali, compresi i Comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

40.000,00 euro, in quanto il testo della norma prevede: *“Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro”*;

ATTESO che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per il bene che si intende acquisire e alle quali poter eventualmente aderire;

RILEVATO che, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, è possibile dar corso ad una procedura negoziata mediante affidamento diretto;

STABILITO di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 è possibile avvalersi, in quanto la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento rispetta i principi posti dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016 e ciò nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, a quanto indicato dal comma 2, lettera b), numeri 2 e 3, perché trattasi di acquisizione di un servizio di assistenza e manutenzione che può essere effettuato solamente dal soggetto che ha progettato e costruito il sistema di videosorveglianza installato nel territorio dei Comuni di Negrar e San Pietro in Cariano, il cui funzionamento peraltro è assicurato tramite l'operatività di un software di gestione ideato e realizzato sempre dalla ditta installatrice (anch'esso soggetto ad interventi di assistenza e manutenzione), per il quale il cambiamento di fornitore obbligherebbe i Comuni di Negrar e di San Pietro in Cariano a sopportare difficoltà tecniche sproporzionate dovute alla mancanza di know-how del sistema, nonché la necessità di ricorrere a interventi tecnici non programmati, fino ad un suo corretto funzionamento, con conseguente aggravio di spesa;

RILEVATO che i principi di cui sopra sono altresì integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito da Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta esposta nel catalogo, cui è stata fatta seguire l'attivazione di apposita trattativa diretta finalizzata ad ottenere le migliori condizioni economiche;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009;

APPURATO CHE, ai sensi della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, non sussiste l'obbligo di astensione per conflitto di interesse;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili del servizio;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli sulle procedure di impegno di spesa;

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 27/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (documento unico di programmazione) 2018/2020;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai Dirigenti / ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che, in data odierna è stato ottenuto dall'ANAC il CIG, il cui numero attribuito è il ZEF266CD74;

ACCERTATA la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con riferimento all'operatore economico selezionato per l'esecuzione della presente fornitura,

DATO ATTO che la spesa per l'acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione di cui si tratta, avverrà a cura del Comune di San Pietro in Cariano, quale Ente Capofila della Convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale, con scadenza fissata al decorso di anni tre a partire dalla data di inoltro dell'ordinativo alla ditta incaricata (prevista per il prossimo 22 Dicembre 2018), salvo chiedere il rimborso della quota parte della relativa spesa al Comune di Negrar (pari ai 7/13);

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di affidare direttamente alla ditta TRAFFIC TECHNOLOGY S.r.l., avente sede a Marostica (VI), in via G.Cecchin n. 2, Partita IVA n. 03298520242, la fornitura del servizio triennale di assistenza e manutenzione relativi al Progetto Città Sicura – sistema di videosorveglianza composto da n. 13 telecamere installate nei territori dei Comuni di Negrar (7 apparati) e di San Pietro in Cariano (6 apparati), mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema dell'ordine diretto on-line (O.D.A.), previa attivazione di apposita trattativa diretta, approvando l'offerta all'uopo formulata dalla ditta medesima, che prevede una spesa dell'importo di euro 33.900,00, oltre IVA 22%, pari a euro 7.458,00, per un totale di euro 41.358,00;
2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la costante operatività dell'intero sistema di videosorveglianza denominato "Progetto Città Sicura" e consentire pertanto senza soluzione di continuità il monitoraggio dei transiti per finalità di prevenzione di illeciti, finanche alla loro repressione, qualora necessario, nonché esercitare il controllo che la circolazione stradale si svolga in regime di massima sicurezza, ed infine tutelare il patrimonio pubblico
 - l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione triennale del sistema di videosorveglianza installato presso i territori dei Comuni di San Pietro in Cariano (n. 6 apparati) e di Negrar (n. 7 apparati) e del relativo software di gestione;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale (mediante O.D.A. – Ordine di Acquisto, previo espletamento di una trattativa diretta col fornitore);
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
3. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 41.358,00, IVA 22% compresa, trova copertura nel bilancio di previsione per gli anni 2018 e 2020, come segue:

Capitoli	10681 10694	Descrizione	Spesa acquisto apparecchiature finalizzate al controllo automatico del territorio
----------	----------------	-------------	---



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

SIOPE	1313	CIG	ZEF266CD74	CUP	//////////
Creditore	TRAFFIC TECHNOLOGY S.r.l., avente sede a Marostica (VI), in via G.Cecchin n. 2, Partita IVA n. 03298520242				
Causale	Acquisizione servizio di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza installato presso i territori dei Comuni di San Pietro in Cariano e di Negrar (n. 13 telecamere) e del relativo software di gestione				
Modalità finanz.	Con risorse del bilancio comunale				
Impegno pren.		Importo	Euro 1.148,83	Scadenza	31/12/2018
Impegno pren.		Importo	Euro 13.785,96	Scadenza	31/12/2019
Impegno pren.		Importo	Euro 13.785,96	Scadenza	31/12/2020

4. di imputare la spesa di Euro 33.900,00, oltre ad IVA 22%, pari ad Euro 7.458,00, per un importo complessivo di Euro 41.358,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2018	10681	Euro 618,60
2018	10694	Euro 530,23
2019	10681	Euro 7.423,20
2019	10694	Euro 6.362,76
2020	10681	Euro 7.423,20
2020	10694	Euro 6.362,76

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella Legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Fattura	31/12/2018	Euro 1.148,83
Fattura	31/12/2019	Euro 13.785,96
Fattura	31/12/2020	Euro 13.785,96

6. di dare atto che la spesa relativa all'anno 2021 sarà fatta oggetto di apposito separato provvedimento ai fini dell'assunzione del relativo impegno di spesa di € 12.637,25 sul capitolo 10694 denominato "Spesa acquisto mezzi e apparecchiature finalizzate al controllo del territorio";
7. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
8. di dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito alla presente procedura di affidamento è il seguente: ZEF266CD74 – codice CUP: //////////, da indicare in tutti gli atti concernenti i pagamenti dei servizi ad essa afferenti;
9. di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
10. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;



11. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del D.Lgs. 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
- a) che la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all'articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
 - b) che l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione non è prescritta dal D.Lgs. 50/2016;
11. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che:
- a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) i medesimi atti di cui alla precedente lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs 50/2016 sono, altresì pubblicati:
 - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;
12. di inviare copia della presente Determinazione al Distaccamento di Polizia Locale del Comune di Negrar per la presa d'atto e la predisposizione di quanto necessario ai fini del riversamento della quota parte di spettanza della spesa (i 7/13) al Comune di San Pietro in Cariano nella sua qualità di Comune Capofila della Convenzione per la gestione del Servizio di Polizia Locale in forma associata, denominata "Distretto VR1B – Regione Veneto";
13. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza;

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
F.to Bendazzoli Francesco**